

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18128 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 21/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 8552-2016 proposto da:

AMPONSAH ANDREWS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 276 del 2016 (pubblicata il 26 gennaio 2016), in reiezione dell'appello proposto dal sig. Andrews Amponsah, cittadino del Ghana, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale.

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la reiterazione della domanda di riconoscimento dello status, già in precedenza respinta per altra ragione, riguardando ora, in modo inedito, la propria condizione di omosessuale e, perciò, di persona in pericolo di persecuzione una volta ritornato in patria, doveva formare oggetto di una rigorosa prova quanto agli «impedimenti di ordine psicologico e morale» che avrebbero ostacolato una sua tempestiva discovery, ossia fin dal 2008.

Il ricorrente assume l'esistenza di giustificate ragioni attinenti a profili intimi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-148/13 e C-150/13).

*

Il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Il ricorso, infatti, è fondato laddove, richiamando la pronuncia della CGUE nelle cause riunite C-148-149-150/13, ricorda che, alla luce di essa, gli artt. 4 , par. 3, e 13, par. 13, lett. a) della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di protezione internazionale non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l'asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell'età del richiedente, insomma del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata.

Pertanto, la sentenza – che non tenuto conto di tali criteri di complessivo esame delle dichiarazioni e delle richieste formulate dal richiedente asilo - deve essere cassata e rinviata – anche in ordine alle spese di questo giudizio - per un nuovo

esame, svolto alla luce dei principi enunciati dalla sentenza sopra richiamata

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2017, dai magistrati sopra indicati.